

## I CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE

LA COMPOSIZIONE DEI CDC, INTERSEZIONE /INTERCLASSE.

SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE. Tutti i docenti dello stesso plesso di scuola dell'infanzia (docente di sezione, sostegno, IRC) e un rappresentante dei genitori per ogni sezione presente nel plesso.

SCUOLA PRIMARIA - CONSIGLIO DI INTERCLASSE. Tutti i docenti delle classi parallele (titolari discipline, sostegno, IRC, specialista lingua straniera) o delle classi dello stesso ciclo o di tutte le classi del plesso e un rappresentante dei genitori per ogni classe. Vi è la suddivisione della scuola primaria in classe I, Primo biennio (II e III) e Secondo biennio (IV e V). Con il termine Primo ciclo di istruzione si fa riferimento alla scuola primaria e alla secondaria di I grado; il termine Secondo Ciclo si riferisce alla scuola secondaria di II grado.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - CONSIGLIO DI CLASSE. I docenti di tutte le discipline, sostegno, IRC e 4 rappresentanti dei genitori.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - CONSIGLIO DI CLASSE. I docenti di tutte le discipline, sostegno, IRC, ITP, conversazione lingua straniera, 2 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti degli studenti.

Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:

- a) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
- b) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;
- c) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti, e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
- d) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la componente genitori;
- e) nei CdC dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.

IL TEAM DOCENTE, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA. La L. 148/1990 ha sostituito il maestro di scuola elementare con un team di 3 docenti a cui venivano affidate 2 classi di scuola elementare (insegnamento modulare), prevedendo un orario settimanale di servizio di:

22 ore di insegnamento

+

2 ore di programmazione (in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni programmabili anche in modo flessibile su base plurisettimanale)

I docenti si dividevano in ogni classe 3 ambiti di insegnamento a cui li assegnava il DS: ambito linguistico, ambito logico-matematico, ambito antropologico.

Il D.L. n. 137/2008, convertito dalla L. n. 169/2008, ha introdotto il modello dell'insegnante unico che tende a superare il precedente assetto del modulo, ma non ha modificato l'articolazione dell'orario di servizio settimanale definita nel CCNL.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del I ciclo introdotte dal 2012 hanno superato la suddivisione in ambiti disciplinari, rimettendo all'autonoma valutazione di ogni singola scuola la possibilità di definire aree o ambiti disciplinari. Il monte ore settimanale della scuola primaria di 27-30 ore, la presenza del docente specialista di IRC, l'eventuale presenza del docente specialista di lingua straniera, di fatto non consentono l'applicazione del modello dell'insegnante unico.

La titolarità della classe resta affidata a un team docente. Durante gli incontri di programmazione, il team docente programma collegialmente gli interventi educativo-didattici, predispone le attività di verifica e di valutazione degli apprendimenti, programma gli interventi di recupero e degli apprendimenti, programma i progetti educativo-didattici differenziati per gli alunni DVA.

L'attività di programmazione ha assorbito gran parte delle competenze proprie dei consigli di interclasse riservando a questi il compito di approvare il piano annuale delle uscite didattiche e visite guidate ed esprimere motivato parere sulle proposte di adozione dei libri di testo. Il team docente effettua collegialmente la valutazione periodica e finale degli apprendimenti. L'art. 2 del D. Lgs. 62/2017 prevede - per la prima volta in maniera esplicita - che anche nella scuola primaria le operazioni di scrutinio siano presiedute dal DS o da un suo sostituto.

#### I COMPITI ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEI CONSIGLI DI CLASSE

- **ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE**  
(nella composizione allargata alla rappresentanza dei genitori e degli alunni) predispone la programmazione educativo-didattica annuale e ne verifica periodicamente la realizzazione, valuta l'andamento generale della classe e delibera l'attivazione di attività di recupero, potenziamento, approfondimento (alla sola presenza dei docenti) valuta l'andamento didattico-disciplinare dei singoli alunni, delibera l'attivazione delle attività di recupero rivolte ai singoli alunni e procede alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e all'attribuzione del voto di condotta, sulla base dei criteri stabiliti dal CD.
- **PROGRAMMAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE** (nella composizione allargata alla rappresentanza dei genitori e degli alunni) predispone il piano delle uscite didattiche e delle visite guidate e viaggi di istruzione della classe, sulla base dei criteri stabiliti dal CD
- **LIBRI DI TESTO** (nella composizione allargata alla rappresentanza dei genitori e degli alunni) esprime motivato parere sulle proposte di adozione
- **ESAMI DI IDONEITÀ ALLA FREQUENZA DA PARTE DI ALUNNI NON PROVVISI DEL TITOLO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE** (alla sola presenza dei docenti) In qualità di commissione d'esame esamina gli alunni che fanno richiesta di iscrizione ad una classe senza essere provvisi del titolo di ammissione, verificando la conoscenza e la competenza su tutte le discipline impartite negli anni di corso per i quali gli alunni sono privi di ammissione. Al termine delle prove d'esame, nelle operazioni di scrutinio delibera l'ammissione all'anno di corso richiesto.
- **ESAMI INTEGRATIVI DI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI INDIRIZZI** (alla sola presenza dei docenti) In qualità di commissione d'esame esamina gli

alunni che fanno richiesta di iscrizione ad una classe di indirizzo diverso da quello per il quale hanno titolo di ammissione, verificando la conoscenza e la competenza su tutte le discipline non presenti nel corso di studio di provenienza. Al termine delle prove d'esame, nelle operazioni di scrutinio delibera l'ammissione al corso richiesto.

- **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ALUNNI**

Sulla base delle competenze attribuite al CdC dai regolamenti di disciplina delle scuole, adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni

#### **ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO E COMPETENZE DEL CdC**

(alla sola presenza dei docenti) nelle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado, sulla base delle indicazioni sulle materie d'esame definite da apposito decreto ministeriale, individua la composizione della componente interna delle commissioni d'esame.

(alla sola presenza dei docenti) nelle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado, predispone entro il 15 maggio il Documento del CdC contenente la presentazione della classe e del percorso svolto nel quinquennio da illustrare alla commissione d'esame.

#### **AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI ALUNNI PRIVATISTI**

(alla sola presenza dei docenti) In qualità di commissione d'esame esamina gli alunni privatisti all'esame di Stato assegnati, verificando la conoscenza e la competenza su tutte le discipline degli anni di corso per i quali l'alunno non è in possesso di ammissione e sulle discipline della classe V. Al termine delle prove d'esame, nelle operazioni di scrutinio delibera l'ammissione all'esame o, in caso negativo, l'eventuale ammissione ad una classe inferiore.

**LA GESTIONE DELLE RIUNIONI.** Il CdC nella composizione allargata alla rappresentanza dei genitori e degli alunni si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico non oltre il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti. Il calendario delle riunioni è contenuto nel Piano delle attività predisposto dal DS e deliberato dal CD. In casi urgenti il CdC può essere convocato in seduta straordinaria. In tutti i casi in cui il CdC affronta tematiche relative all'andamento didattico-disciplinare di singoli alunni, nella designazione dei membri interni della commissione dell'Esame di stato, nella predisposizione del documento del CdC, nelle operazioni di scrutinio intermedio e finale, è riunito con la sola presenza dei docenti. La seduta è valida se viene raggiunto il numero legale, cioè se sono presenti la metà più uno dei componenti del CdC convocato (solo docenti oppure rappresentanti genitori/alunni e docenti). Il CdC assume le sue decisioni a maggioranza con voto palese. Il Presidente partecipa a pieno titolo alle votazioni. Per garantire comunque l'assunzione di decisioni, il voto del Presidente prevale in caso di parità. Di ogni seduta del CdC viene redatto e sottoscritto – anche in un momento successivo alla chiusura dei lavori - un processo verbale, su apposito registro a pagine numerate conservato dal DS e utilizzato a partire dalla classe prima fino all'ultimo anno del corso di studi (3 anni scuola secondaria I grado, 5 anni scuola secondaria II grado).

**DS E COORDINATORE DI CLASSE.** Il CdC è presieduto dal DS e, in caso di impedimento, da uno dei docenti appartenenti al CdC e titolare di insegnamenti

obbligatori appositamente delegato (no il docente IRC se in classe ci sono alunni che non si avvalgono; solo docenti di discipline comuni nelle classi articolate).

Il CdC si avvale dell'attività di coordinamento svolta dal docente Coordinatore di classe designato dal Collegio dei docenti. Il Coordinatore di classe ha il compito di illustrare l'andamento didattico disciplinare della classe, di relazionare periodicamente sui rapporti con le famiglie dei singoli alunni, di sottoporre al Consiglio tutte le problematiche eventualmente rilevate.

**RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI.** Esercitano l'elettorato attivo e passivo tutti i genitori esercenti la potestà genitoriale degli alunni iscritti e frequentanti le diverse classi e, nelle scuole secondarie di secondo grado, tutti gli studenti iscritti e frequentanti. Il CdC è regolarmente costituito anche con numero di rappresentanti dei genitori e degli alunni inferiore a quello previsto o in assenza di rappresentanti delle componenti genitori e/o alunni. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, i rappresentanti dei genitori e degli alunni non possono essere sostituiti da altri genitori o alunni non eletti. Decadono immediatamente dalla carica di rappresentante l'alunno che interrompe la frequenza o si trasferisce in altra scuola in corso d'anno e il suo genitore, se era stato eletto rappresentante.

**NOMINE, DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI.** Il DS emana i decreti di nomina dei membri dei CdC, interclasse e intersezione. I Dirigenti dell'USP emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto. E' data facoltà ai Direttori di delegare in via permanente, ai DS la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al comma precedente. Tali disposizioni si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

Negli organi collegiali di durata annuale, i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi. Decadono dalle cariche elettive i membri dei CdC, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio, cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.